



COMUNE DI BRIONE

Provincia di Brescia

protocollo@pec.comune.brione.bs.it

Protocollo n.

DECRETO SINDACALE N. 01/ 2026

20 gennaio 2026

**Oggetto. DECRETO SINDACALE nomina segretario comunale dott. Alberto Lorenzi
Responsabile di Segreteria, Personale- Risorse Umane, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Anagrafe;
Elettorale, Stato Civile e Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).**

IL SINDACO

Premesso che, per effetto di provvedimento dell'ufficio del Governo Prefettura di Milano in data 15.01.2026 prot.n. 174, che autorizza il segretario comunale generale dott. Alberto Lorenzi è stato nominato quale reggente della sede di segreteria comunale del Comune di Brione (BS) dal 15.01.2026 al 14.05.2026 e che, pertanto, è opportuno procedere all'individuazione e nomina del medesimo in qualità e nella veste di **Responsabile di Segreteria, Personale- Risorse Umane, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Anagrafe; Elettorale, Stato Civile e Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).**

Detta nomina è di competenza del Sindaco, il quale è chiamato a provvedere con provvedimento monocratico, a' sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 107, 109 comma 2 del tuel D. lgs. n. 267/2000, con contestuale assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi di gestione improntati a criteri di efficacia, efficienza ed adeguatezza.

Atteso che l'individuazione e nomina dei responsabili degli uffici e servizi con le funzioni, competenze e responsabilità espressamente elencate all'art. 107 D.lgs. 267/2000 promana dal rigoroso rispetto del principio di separazione tra la funzione politica e di controllo spettante all'organo politico elettivo e la funzione amministrativo - gestionale spettante in via ormai definitiva agli organi burocratici.

È opportuno cercare di limitare quanto più possibile la duplicità di provvedimenti, ovvero di delibere assunte dalla giunta, seguite da "determinazioni" con eguale (o analogo) contenuto adottate dai Responsabili dei Servizi. A tale scopo gli organi politici si limiteranno, se del caso, all'emanazione di semplici direttive/ atti di indirizzo, laddove abbiano a ritenerlo opportuno, fatto salvo il principio irrinunciabile per cui è di competenza del Responsabile del Servizio, a' sensi dell'art. 107 comma 2 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 "(...) *l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente.*" Al Segretario comunale, impregiudicate le funzioni indicate all'art. 97 comma 4 lettera d) del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000, compete pur sempre uno specifico ruolo di controllo volto anche, se necessario, a dirimere eventuali controversie e conflitti di competenza che avessero ad insorgere fra organi politici e Responsabile del servizio e, *de iure*, un potere gestionale e di indirizzo e controllo sul Responsabile del Servizio (congedi ordinari, permessi, recuperi etc.) e in materia di personale.

La realizzazione del fine pubblico viene affidata, nei sistemi democratici, agli organi elettivi (con compiti di rappresentanza diretta degli elettori), mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è di competenza degli apparati organizzativi (tecnostuttura). La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Atteso che, a mente dell'art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) d. lgs. n. 165/2001 spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai Responsabili di Servizio in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale.

Vedi copiosa e stratificata giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; laddove vien precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi: Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 laddove è ribadito che ai dirigenti/Responsabili dei Servizi è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Vedi, *inter coetera*, Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953, (cfr. T.A.R. Molise sent. n.131/2020); T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, Sent., (data ud. 18/03/2019) 28/03/2019, n. 484; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 24/01/2019, n. 161; Cons. Stato, sez. VII, 23 dicembre 2022, n. 11293; Consiglio di Stato|Sezione 4|Sentenza|17 dicembre 2024| n. 10160; Consiglio di Stato|Sezione 6|Sentenza|29 novembre 2024| n. 9587; Consiglio di Stato, sez.VII - Sentenza del 20 settembre 2024, n.7699; T.A.R. Lazio Latina, Sez. II, Sent., (data ud. 25/06/2025) 07/07/2025, n. 588; T.A.R. Lazio Roma, Sent., (data ud. 10/06/2025) 07/07/2025, n. 13347; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 09/05/2025, n. 3956; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 21/11/2024) 28/01/2025, n. 637.

Visti:

- L'art. 107 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 testo unico enti locali a mente del quale al dirigente (Responsabile del Servizio) competono, fra gli altri, "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".

- l'art. 107, 4 comma del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 precisa che "le attribuzione dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative"(T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, Sent., (data ud. 18/03/2019) 28/03/2019, n. 484).
- L'art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 stabilisce che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art.54".
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di *"ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2"*;
- L'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a *"(...) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(...)"*.
- **l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale** *"ai dirigenti/responsabili dei servizi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.: Cons. Stato, sez. VII, 23 dicembre 2022, n. 11293 "l'art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Testo unico delle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) detta una previsione di principio, applicabile a tutti i dirigenti, individuandoli quali unici responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (cfr. sul punto, in materia analoga, Tar Lazio, sez. V str., 4 aprile 2024, n. 6560).*
- **L'art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale** *"(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"*.
- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
- gli articoli 183 IX° comma, l'art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
- A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, impegni di spesa.
- Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e dell'art. 183 comma 8 el tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle misure organizzative adottate dall'amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed l'art. 107

Precisato quindi che:

l'art. 107 del TUEL, l'art. 4 del D.lgs. n. 165/2001, nonché il principio contabile di cui al paragrafo 10 dell'allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m. prevedono l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai dirigenti / responsabili dei servizi. In definitiva ai medesimi funzionari vengono assegnate quote di:

- stanziamenti di spesa;
- - previsioni di entrata;
- - personale;
- - beni mobili;
- - beni immobili.

Anche in caso di mancata approvazione del PEG, tanto non significa in nessun caso che, in talune situazioni, il comma 3 dell'art. 169 del TUEL possa essere interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta.

Tale ipotesi è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative (artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 2 e 3, TUEL; art. 4 D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni). Peraltro, lo stesso principio contabile (allegato 4/1, paragrafo 8.4), nell'esaminare il DUP semplificato adottato dagli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevede l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi anche nei suddetti enti.

Atteso che, a mente dell'art. 50 comma 2 D.Lgs. 267/2000 testo unico enti locali, il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti e che, a' sensi del comma 10 del medesimo articolo, è il Sindaco medesimo a provvedere alla nomina dei responsabili degli uffici e servizi (vedasi, da ultimo, TAR Puglia – Bari – Sez.II, sentenza 21/06/204 n.2635, consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1° marzo 2005 e Ministero dell'Interno (In "Comuni d'Italia" n. 10/2005, pag.92).

Atteso che la Corte Costituzionale ha affermato più volte che una «netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie ([Corte Cost. n. 161/2008](#)) costituisce una condizione necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa» ([Corte Cost. n. 81/2013](#), [n. 304/2010](#), [n. 390/2008](#), [n. 103](#) e [n. 104/2007](#)). Per quel che concerne l'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, la Consulta, nel riconoscere la competenza legislativa, ha affermato che essa «incontra un limite nello stesso [art. 97](#) Cost.: nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione» ([Corte Cost. n. 81/2013](#)).

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 109 TUEL enti locali dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 (attribuzione delle medesime al Segretario Comunale), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

TANTO PREMESSO, ACCLARATO E CONSIDERATO,

DECRETA

- 1) Di nominare, a' sensi dell'art. 50 comma 10 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e della cornice normativa in premessa tratteggiata, segnatamente dell'art. 107 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), con decorrenza dal 20 gennaio 2026 il segretario comunale generale dott. Alberto Lorenzi (altri dati personali *omissis* pretermessi per tutela *privacy* D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 giacenti agli atti) Responsabile del Servizio Area Amministrativa- Affari Generali - Personale – Risorse Umane del Comune di Brione (BS).

Area - settori	Nominativo Responsabile del Servizio
Responsabile di Segreteria, Personale- Risorse Umane, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Anagrafe; Elettorale, Stato Civile e Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).	Segretario comunale generale <i>dott. Alberto Lorenzi</i>

- 2) Di dare atto che il conferimento di detta responsabilità comporta l'attribuzione di tutti i poteri, le funzioni, i compiti, le competenze e gli atti gestionali (tranne le sole deroghe espressamente disposte per legge) previsti dalla vigente normativa esposta in premessa e segnatamente dall'articolo 107 commi 2, 3 e 4 del TUEL enti locali D.lgs. 267/2000 (analogamente all'art. 4, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 165/2001) e che il soggetto predetto è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza nonché dei risultati di gestione (articolo 107 TUEL comma 6). Detta responsabilità comprende, come ovvio, anche gli atti di valorizzazione, di utilizzo ed impiego del personale "in dotazione" al servizio.
- 3) Di disporre che, in caso di assenza o impedimento anche temporaneo del sullodato segretario comunale, le funzioni di Responsabile del Servizio Area Amministrativa – Affari Generali – Personale abbiano ad essere svolte dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, il Dott. Alessio Conforti.

Brione, il 20 gennaio 2026

Il Sindaco
Antonella Montini

Per accettazione

il Segretario Comunale

Dott. Alberto Lorenzi

